



Università
degli Studi di
Messina

Procedure selettive di valutazione comparativa per la stipula di n. 3 contratti di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 - Dipartimenti di Eccellenza.

IL RETTORE

- VISTO** il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980, concernente il riordino della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica, e successive integrazioni e modificazioni, in particolare, gli artt. 30 e ss.;
- VISTA** la Legge n. 168 del 9 maggio 1989 di istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO** il Testo Unico emanato con D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO** il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni relativo al Codice dell'amministrazione digitale;
- VISTA** la raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251, dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori;
- VISTO** il decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006, *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246"*;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'art. 24, c. 3, lettera b);
- VISTO** il D.M. n. 289 del 25 marzo 2021 *"Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati"*;

- VISTO** il D.P.C.M. 24 giugno 2021 *“Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle Università, per il triennio 2021-2023”*;
- VISTO** il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in particolare, l’art. 14, comma 6- *terdecies* del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai sensi del quale per i dodici mesi successivi al 30 giugno 2022, data di entrata in vigore della suindicata legge 79/2022, le Università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022;
- VISTO** il D.M. n. 1106 del 24 settembre 2022 con il quale sono definiti i criteri per il riparto e l’attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2022 (Contingente assunzionale delle Università – Punti Organico 2022);
- VISTO** il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, avente ad oggetto i criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari di contratti di cui all’art. 24 della Legge 240/2010;
- VISTO** il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 contenente il Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTA** la Legge n. 183 del 12 novembre 2011, (Legge di Stabilità 2012), e in particolare l’art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- VISTO** il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
- VISTO** il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 con il quale è stata emanata la *“disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge n. 183, del 10 dicembre 2014, che ha parzialmente abrogato il d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, di “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”*;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015 riguardante la *“Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”* ai sensi ai sensi dell’art. 15, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- VISTO** l’art. 1, commi 314 – 337, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha previsto l’istituzione di un *“Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza”*, con un budget annuale di 271 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, al *“fine di incentivare l’attività dei Dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0»”*;

- VISTO** l'art. 1, comma 321, della richiamata legge 11 dicembre 2016 n. 232, ai sensi del quale le università statali di appartenenza dei Dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria hanno presentato domanda per ottenere il finanziamento, fino a un massimo di 15 Dipartimenti per ciascuna Università;
- VISTO** l'art. 1 commi 328 e 331 lettera d), della prefata legge 11 dicembre 2016 n. 232, in virtù del quale l'ANVUR ha pubblicato la graduatoria dei 180 Dipartimenti di Eccellenza assegnatari del finanziamento per il quinquennio 2023-2027, tra i quali risulta incluso il Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo;
- VISTA** la delibera del 24 maggio 2023, prot. n. 71325, con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza ha proposto l'attivazione delle procedure di reclutamento di n. 3 RTD B nel SC 12/E3 - SSD IUS/05 (Diritto dell'economia), nel SC 12/E1 - SSD IUS/13 (Diritto internazionale) e nel SC 12/G1 - SSD IUS/17 (Diritto penale) a valere sui fondi destinati alla realizzazione del progetto associato al riconoscimento quale Dipartimento di Eccellenza *"allo scopo di garantire un adeguato sviluppo delle attività scientifiche e didattiche di elevata qualificazione previste dal progetto e assicurare tanto la copertura di lacune esistenti quanto il potenziamento della dimensione internazionale della didattica e della ricerca..."*;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 30 maggio 2023, punto XXIII;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2023, punto XLI;
- ACCERTATA** la copertura finanziaria;

DECRETA

Art. 1

(Indizione)

1. Sono indette le procedure selettive di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 3 ricercatori a tempo determinato, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato di cui all'allegato A al presente bando, ai sensi dell'art. 24, c. 3, lett. b), della legge n. 240/2010 nel testo vigente fino al 29 giugno 2022.
2. Le risorse relative al reclutamento di cui al precedente comma gravano sui fondi destinati alla realizzazione del progetto associato al riconoscimento del Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo quale Dipartimento di Eccellenza.
3. L'allegato A che costituisce parte integrante del presente bando riporta i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari interessati.

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva)

1. La partecipazione alle procedure selettive per la valutazione comparativa di cui all'art. 1 è riservata ai candidati italiani o stranieri in possesso di:

a) dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica;

b) requisito specifico di cui al comma 2.

2. Costituisce requisito specifico di ammissione alla valutazione comparativa, oltre a quelli generali indicati al comma 1, l'aver usufruito di contratti triennali di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), legge 240/2010 (junior), *ovvero* l'aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della legge 240/2010, *ovvero* avere usufruito di contratti triennali stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 *ovvero*, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, nel testo vigente fino al 29 giugno 2022, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398 *ovvero* di analoghi contratti, assegni o borse presso Atenei stranieri.

3. Ai fini del computo del triennio, la durata dei contratti di cui all'art. 1, comma 14, legge 230/2005 e all'art. 24, comma 3, lett. a), legge 240/2010 (junior), può essere cumulata reciprocamente *ovvero* con i periodi di attività svolti nell'ambito di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 22 della legge 240/2010, nel testo vigente fino al 29 giugno 2022, *ovvero* con borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398 *ovvero* con analoghi contratti, assegni o borse presso Atenei stranieri.

4. Per i settori interessati, per avvalersi del titolo di specializzazione medica come requisito specifico, è necessario essere in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero.

Saranno esclusi dalla selezione coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:

a) non risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;

b) siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

c) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lett. d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

d) abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

e) siano stati già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio;

f) abbiano avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l'Ateneo di Messina o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. Il rapporto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con:
- a) la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
 - b) la titolarità di contratti di insegnamento universitari;
 - c) la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
 - d) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 9-bis, legge del 30 dicembre 2010, n. 240.
6. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 3

(Domanda e termine di ammissione)

1. La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere compilata e inviata per via telematica entro le ore 23:59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale Concorsi, esclusivamente utilizzando l'apposita applicazione informatica e seguendo le linee guida indicate alla pagina: <https://pica.cineca.it/unime/>.

2. L'accesso alla piattaforma è possibile esclusivamente tramite credenziali SPID, scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l'Ente "Università di Messina" oppure tramite credenziali PICA/REPRISE, LOGINMIUR o REFEREES, qualora già in possesso del candidato.

3. Nell'ipotesi in cui non si disponga di credenziali di cui al punto precedente, l'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.

4. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti esclusivamente in formato .pdf, avendo cura di non superare il limite massimo complessivo dei **200 Mb**.

5. Non sono ammesse altre forme di invio della domanda o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Durante la fase di compilazione dell'istanza e di inserimento dei documenti, il sistema consente il salvataggio in modalità di bozza, sulla quale è possibile intervenire per modificare i dati già caricati in piattaforma.

6. Nell'ipotesi di accesso alla piattaforma tramite credenziali SPID, non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda.

Nel caso di accesso alla piattaforma tramite credenziali PICA / REPRISE, LOGINMIUR o REFEREES, tenuto conto che dopo avere selezionato le funzioni "**Firma e Presenta**" - "**Firma**" non sarà più possibile apportare modifiche ai dati presenti nel sistema, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- **mediante firma manuale:** per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma

autografa sull'ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in un unico file PDF e caricare quest'ultimo sul sistema;

- **mediante firma digitale sul server ConFirma:** per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato;

- **mediante firma digitale sul PC:** per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.

7. La mancata sottoscrizione della domanda è causa di esclusione dalla procedura, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

8. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La domanda acquisita dall'applicazione sarà contestualmente trasmessa al sistema di protocollo dell'Ateneo per la registrazione, i cui estremi saranno comunicati al candidato via e-mail.

9. Entro il termine di presentazione delle domande, il candidato ha facoltà di ritirare l'istanza già presentata, selezionando nel Cruscotto la funzione "Ritira" ed, eventualmente, procedere alla compilazione di una nuova domanda.

10. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

11. Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita;
- b) la propria residenza e domicilio;
- c) la cittadinanza;
- d) l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di appartenenza ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
- e) il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
- f) di non avere/avere riportato condanne penali anche non definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione o che, comunque, comportino la sanzione disciplinare della destituzione;
- g) di non avere/avere procedimenti penali pendenti;
- h) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, lett. d) del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;
- i) di essere in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero ovvero del diploma di specializzazione medica, per i settori interessati;

- j) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- k) di non essere stati assunti a tempo indeterminato come professori e ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio;
- l) di non avere avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010, presso l'Ateneo di Messina o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi;
- m) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- n) che le pubblicazioni, i saggi e gli articoli prodotti in formato elettronico sono conformi ai rispettivi originali;
- o) che le informazioni riportate nel curriculum allegato alla domanda di ammissione alla procedura corrispondono al vero;
- p) di autorizzare l'Università degli Studi di Messina ad inviare le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura di selezione esclusivamente tramite la casella di posta elettronica indicata in domanda, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della stessa;
- q) ai fini dell'espletamento della discussione pubblica, i candidati con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992 devono specificare in domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria condizione, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

12. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione che costituirà oggetto di valutazione da parte della Commissione, ed in particolare:

- a) *curriculum vitae*, datato e sottoscritto, contenente l'elenco dei titoli, l'elenco delle pubblicazioni e delle attività svolte;
- b) elenco delle pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla Commissione;
- c) pubblicazioni; le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate da parte della Commissione;
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei titoli valutabili di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. n. 243/2011;
- e) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata allegazione del documento di riconoscimento sarà considerata fra le ipotesi di esclusione di cui al successivo art. 4 del presente bando.

In caso di dottorato conseguito all'estero, ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario, a pena di esclusione, produrre:

- decreto di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano rilasciato ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980 o determina di equivalenza del titolo estero a quello italiano rilasciata ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001.

In caso di Diploma di Scuola di Specializzazione Medica conseguito all'estero, è necessario, a pena di esclusione, produrre:

- determina di equivalenza ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001.

Relativamente ad entrambi i titoli, dottorato e diploma di specializzazione medica, nelle more del rilascio, da parte degli organi preposti, della sola determina di equivalenza, è possibile produrre copia della richiesta indirizzata alle autorità competenti entro il termine di scadenza del presente bando, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L'omissione di uno o più requisiti formali comporterà la mancata considerazione da parte della commissione del relativo contenuto.

13. I documenti sopra elencati devono essere inseriti in piattaforma, in formato elettronico, nell'apposita sezione "*Allegati*" (è ammesso esclusivamente il formato .pdf).

14. La segnalazione di eventuali problemi tecnici potrà essere effettuata dai candidati esclusivamente contattando il servizio di "Supporto" offerto da Cineca, raggiungibile tramite il link presente in piattaforma, nella pagina del bando.

Il servizio suindicato garantirà il riscontro alle richieste pervenute entro e non oltre le 24h lavorative precedenti alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1 del presente bando.

15. La partecipazione alla procedura implica, come acquisito in via preventiva, il consenso al rilascio dei documenti presentati, nel caso di richiesta da parte degli altri concorrenti, ai sensi della normativa in materia di accesso agli atti.

16. Tutte le comunicazioni relative alla presente selezione saranno inviate ai candidati esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

17. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 4

(Esclusione dalla valutazione comparativa)

1. I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. L'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione o per altre ipotesi espressamente contemplate nel bando, è disposta con decreto motivato del Rettore da notificare all'interessato.

2. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura valutativa, il Rettore dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla procedura di valutazione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 5

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre professori di ruolo, di cui due di prima fascia estranei ai ruoli dell'Ateneo ed uno, di prima o di seconda fascia, designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto o, solo in difetto, dal Senato Accademico.
2. I membri della Commissione sono scelti tra docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando.
3. Nel rispetto del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 l. n. 240/2010, possono essere individuati quale componente designato: a) i professori di prima fascia i cui indicatori soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore, da utilizzarsi quale prerequisito delle domande dei professori ordinari candidati alle commissioni di abilitazione scientifica nazionale; b) i professori di seconda fascia i cui indicatori soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore, da utilizzarsi quale prerequisito delle domande dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per la fascia dei professori ordinari.
4. Gli ulteriori due commissari devono essere professori di prima fascia esterni ai ruoli dell'Università di Messina ed inclusi nella lista dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 legge n. 240/2010, relativa al settore concorsuale della posizione messa a bando. Dalla predetta lista, disposta in ordine casuale attraverso idonea procedura informatica, sono selezionati i componenti della Commissione, dopo averne acquisito la disponibilità a seguito del sorteggio. In caso di mancata disponibilità, si procede allo scorrimento della lista disposta nell'ordine casuale.
5. Nei casi di rinunce, decesso o sopravvenuta indisponibilità di commissari, si procede allo scorrimento dell'elenco disposto nell'ordine casuale per integrare la Commissione, o, altrimenti, nel caso di ulteriore mancanza, si attinge alle liste del macrosettore, con riferimento, ove previsto, ai settori scientifico-disciplinari affini di cui all'Allegato "D" del Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, secondo le modalità di cui al precedente comma 4.
6. La delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento designa il membro interno è approvata dalla maggioranza assoluta dei professori di ruolo ad esso afferenti.
7. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 6

(Lavori della Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.
2. I lavori della Commissione, ad eccezione della riunione dedicata alla discussione pubblica, dovranno svolgersi esclusivamente per via telematica. Laddove, anche per la discussione pubblica, la Commissione si riunisca in modalità telematica, saranno utilizzati la videoconferenza o, in alternativa, altri canali telematici idonei al riconoscimento dei soggetti coinvolti e sarà, comunque, richiesta la presenza di almeno un Commissario nella sede dell'Ateneo di Messina.

3. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, il predetto termine per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente. Nel caso in cui i lavori della Commissione non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 7

(Valutazione)

1. Preliminarmente, la Commissione giudicatrice determina i criteri di valutazione, resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.

2. La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei candidati, esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.

3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e, comunque, non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

4. L'avviso di convocazione per la discussione pubblica, con indicazione della data, ora e luogo di svolgimento della stessa, sarà pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata, sul sito web dell'Ateneo. La predetta pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati, senza necessità di ulteriore comunicazione.

5. I candidati devono presentarsi nella sede dell'Ateneo di Messina indicata nell'avviso di convocazione, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione alla discussione è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura selettiva.

6. Tutti i docenti dell'Università di Messina, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare e a settori affini rispetto a quello cui si riferisce la procedura di selezione, sono espressamente invitati - tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo dell'avviso di cui al precedente comma 4 - ad assistere alla discussione pubblica nella sede di svolgimento della medesima.

7. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, indicata nell'allegato A del presente bando - da svolgersi contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.

8. A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio, espresso in centesimi, ai titoli (totale max. 40/100) e a ciascuna delle pubblicazioni (totale max. 60/100) presentate dai candidati ammessi alla stessa, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.

9. Al termine dei lavori, la Commissione indica il soggetto idoneo alla stipula del contratto predisponendo, altresì, sulla base dei punteggi conseguiti, una graduatoria. I candidati sono collocati in graduatoria solo se raggiungono, all'esito della valutazione finale, un punteggio di almeno 65 punti. La graduatoria rimane vigente secondo le modalità ed entro i limiti di efficacia temporale previsti dalla legge.

10. Il vincitore ammesso con riserva nell'ipotesi in cui abbia prodotto copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero, ha l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione al Ministero dell'Università e della Ricerca dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria entro quindici giorni dalla pubblicazione della medesima, ai fini della definizione del procedimento di riconoscimento del titolo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Entro il medesimo termine temporale indicato al primo periodo, il vincitore deve produrre all'Ateneo, che ha emanato il presente bando, copia della predetta comunicazione al Ministero dell'Università e della Ricerca.

In ogni caso, la documentazione comprovante l'equivalenza del titolo straniero dovrà essere prodotta all'Amministrazione prima della sottoscrizione del relativo contratto.

Art. 8

(Rinuncia del candidato alla procedura)

1. Entro sette giorni dalla pubblicazione del verbale dei criteri di valutazione sul sito dell'Ateneo, il candidato che intende rinunciare alla partecipazione alla procedura dovrà darne tempestiva comunicazione, debitamente sottoscritta e corredata da documento di riconoscimento, da inviare all'indirizzo protocollo@unime.it.

Art. 9

(Regolarità degli atti)

1. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto del Rettore pubblicato sul sito internet dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la eventuale regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

2. I risultati della selezione sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Art. 10

(Chiamata del vincitore)

1. La proposta di chiamata del vincitore della selezione viene formulata dal Dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia ad esso afferenti, ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione che ne definisce la data di presa di servizio.

Art. 11

(Stipula del contratto)

1. Tra l'Ateneo e il vincitore viene stipulato un contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti.
2. All'atto della stipula del contratto e, comunque, entro il termine di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data effettiva di assunzione in servizio, il vincitore dovrà presentare le dichiarazioni e la documentazione di rito prescritta dalla normativa vigente.
3. Il rapporto di lavoro, in regime di tempo pieno o di tempo definito, è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato.
4. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 12

(Durata del contratto e possibilità di proroga)

1. Il contratto ha durata triennale e non è prorogabile.

Art. 13

(Incompatibilità e svolgimento di altri incarichi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i contratti oggetto del presente bando non possono essere cumulati con analoghi contratti di lavoro subordinato, anche presso altre sedi universitarie, né con la titolarità di assegni di ricerca o borse di ricerca *post lauream*.
2. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente bando, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa o in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza, ai sensi dell'art. 24, comma 9 *bis*, della legge n. 240/2010.
3. Al ricercatore a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 -12, della L. 240/2010, che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica del ricercatore di ruolo.

Art. 14

(Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro)

1. Il ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi universitari competenti e in base alle necessità delle strutture presso cui svolge la sua attività, secondo quanto stabilito dal contratto e dai Regolamenti di Ateneo vigenti in materia.
2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore in regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore in regime di impegno a tempo definito.
3. Qualora il ricercatore sia assunto presso una struttura dell'Ateneo convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e lo stesso svolga, nell'ambito dell'attività prevista dal contratto, anche attività

assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.

4. Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Consiglio della struttura di appartenenza. La verifica viene effettuata con periodicità annuale ed attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. A tal fine, il ricercatore a tempo determinato predispone una relazione sull'attività svolta.

5. Nel caso in cui all'esito della verifica di cui al comma 4, siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, tali da non consentire il proseguimento del contratto, sarà applicata la disciplina del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 del Codice Civile.

6. I ricercatori a tempo determinato hanno gli stessi diritti ed obblighi dei ricercatori a tempo indeterminato in merito alla partecipazione ai Consigli di Dipartimento ed ai Consigli di corso di studio.

7. Riguardo alla responsabilità disciplinare, si applica l'art. 10 della legge n. 240/2010 e il vigente Regolamento di Ateneo.

Art. 15

(Trattamento economico)

1. Al titolare del contratto compete, a seconda del regime di impegno prescelto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, elevato del 10%.

2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Messina e il contrattista è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

Art. 16

(Proprietà intellettuale)

1. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore a tempo determinato nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia ed al Regolamento di Ateneo relativo alla tutela della proprietà industriale.

Art. 17

(Cessazione del rapporto di lavoro)

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dal presente bando o dalla normativa vigente.

2. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato. Il ricercatore a tempo determinato che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al Direttore di Dipartimento di riferimento. In caso di mancato preavviso da parte del Ricercatore, l'Amministrazione ha diritto di

trattenere al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

4. In ogni caso di cessazione anticipata del contratto, il ricercatore a tempo determinato ha l'obbligo di presentare una relazione sui risultati dell'attività didattica e di ricerca svolta fino alla data di cessazione.

Art. 18

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione e nella documentazione allegata saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall'Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Piazza Pugliatti 1, 98123 – MESSINA. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato ai seguenti indirizzi e-mail rpdc@unime.it e pec: protezionedati@pec.unime.it

Il testo completo dell'informativa è disponibile all'indirizzo:

https://www.unime.it/sites/default/files/2022-07/Informativa_Concorsi%20e%20Selezioni%20rev%201.4.pdf

Art. 19

(Responsabile del procedimento)

1. Responsabile del procedimento del presente bando è la sig.ra Marcella Munaò, Responsabile dell'Unità Operativa Ricercatori del Dipartimento Amministrativo "Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane" di questo Ateneo.

2. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Unità Organizzativa Personale Docente – Unità Operativa Ricercatori del Dipartimento Amministrativo "Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane" di questo Ateneo (recapiti telefonici: 090-6768731/8525; e-mail: uop.ricercatori@unime.it).

Art. 20

(Pubblicità)

1. Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Messina, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea.

Art. 21

(Disposizioni finali)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in autotutela, in tutto o in parte, il presente bando nelle ipotesi di cui all'art. 21 *quinquies* L. 241/90, nonché in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro normativo di riferimento in tema di limiti assunzionali e/o di esito negativo della verifica sulla persistenza della necessaria copertura finanziaria.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applica la normativa vigente in materia.

IL RETTORE

Prof. Salvatore Cuzzocrea

ALLEGATO A

DIPARTIMENTO	SC	PROFILO SSD	PROVA ORALE LINGUA STRANIERA	CONTRATTI
Dipartimento di GIURISPRUDENZA	12/E3	IUS/05 - DIRITTO DELL'ECONOMIA	INGLESE	1
Dipartimento di GIURISPRUDENZA	12/E1	IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE	INGLESE	1
Dipartimento di GIURISPRUDENZA	12/G1	IUS/17 - DIRITTO PENALE	INGLESE	1